



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 – CITTA' METROPOLITANA DI BARI - P.I. 00878940725

Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 - Fax 080/3211320

<http://www.comune.cassanodellemurge.ba.it>

OGGETTO: **ORDINANZA n. 19** del 04 aprile 2020

Prot **3267**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19.

IL SINDACO

VISTE/E e RICHIAMATE/E:

- l'art. 32 della Costituzione;
- il disposto dell'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che statuisce "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni".
Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per mesi sei lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che:

- X l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- X persiste l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- X è necessario assumere immediatamente qualsivoglia misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus Covid-19;
- X con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 è stato consentito lo svolgimento di attività sportiva e motoria all'aria aperta;
- X sul territorio locale si registrano situazioni di criticità connesse allo svolgimento della citata attività motoria, in considerazione dell'elevato numero di praticanti e del conseguente assembramento di persone che la medesima pratica naturalmente determina, soprattutto in taluni posti del paese;
- X la circostanza sopra esposta implica, per ciò solo, rilevante fattore di rischio per la collettività cittadina, dal momento che il virus aumenta esponenzialmente la propria capacità diffusiva in caso di raggruppamento di persone e comunque in ipotesi di prossimità fisica non superiore ad un metro;
- X sul territorio comunale sono conclamati la presenza di diversi casi di contagio da COVID – 19 nonché di cittadini in isolamento per sospetto contagio dal predetto virus;
- X per di più, ad oggi la descritta pandemia ha avuto incredibile espansione, legata a crescita esponenziale di contagi e vittime, sia a livello nazionale che a livello regionale;
- X lo scrivente Sindaco, in tale ottica, ha già provveduto ad adottare altri provvedimenti emergenziali impedendo, ad esempio, l'accesso pubblico a luoghi di naturale condivisione quali cimitero comunale, parchi e piazze;
- X ciò nonostante, i dati concementi l'espansione pandemica e la relativa emergenza sanitaria che ne è originata - oggi drammaticamente intensa - unitamente alla situazione di criticità locale connessa al diffuso esercizio di pratica sportiva all'aperto impongono l'adozione, sul territorio locale, di ulteriori misure straordinarie (in aggiunta a quelle già licenziate) e orientate a garantire più efficace tutela dalla salute pubblica;
- X nell'odierna situazione di emergenza la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica impone, secondo lo scrivente Sindaco, una temporanea compressione di altri diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare occasione, pur non voluta, di assembramento di persone e, per l'effetto, fattore idoneo ad incrementare la diffusione del virus a lesione del ridotto bene pubblico primario - costituzionalmente tutelato (principio peraltro affermato anche dal Tar Campania- Sezione Quinta - con decreto n. 1048/2020 del 18.03.2020);

VISTO che l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 dispone che in caso di emergenze sanitarie il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti e ritenuto sussistente, nell'odierna situazione, sussistere gli elementi emergenziali per l'adozione del provvedimento "extra ordinem";

ORDINA

in ossequio al disposto dell'art. 50, comma 5, D.Lgs. 267/2000, e stante la sussistenza della straordinaria emergenza sanitaria in essere, sino al prossimo 13 aprile,

1. La **CHIUSURA** della BIBLIOTECA e PINACOTECA comunale di Via Miani n. 13, nonché il rinvio di eventuali manifestazioni ed eventi culturali già programmati ed autorizzati a data da destinarsi successivamente;
2. La **CHIUSURA** al pubblico del Cimitero Comunale di Cassano delle Murge, fermo restando le attività concernenti il servizio di tumulazione delle salme;
3. La **CHIUSURA** al pubblico della villa comunale, della villa dei Caduti, del parco pubblico comunale Sacro Cuore, del parco giochi di piazza Rossani e del giardino delle Primule Rosse (via Laudati);
4. il **DIVIETO** di svolgimento di ogni attività sportiva o motoria all'area aperta sul territorio comunale di Cassano delle Murge anche, in forma individuale, fatta eccezione di soggetti non autosufficienti ai quali:
 - è consentito uscire dalla propria abitazione accompagnati da persona di famiglia nel rispetto delle distanze da persone estranee, limitando in ogni caso la durata e la distanza e l'allontanamento;
 - è consentito il raggiungimento dello studio medico di base e/o specialista;
5. **CHE** le uscite per gli acquisti essenziali, siano limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare;
6. **PER** l'acquisto di farmaci è possibile recarsi, se giustificato, anche più volte al giorno fermo restando il limite di uscita dall'abitazione ed accesso alla farmacia ad un solo componente del nucleo familiare;
7. **CHE** gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione, ad una distanza massima di 100 metri con l'obbligo, pena sanzione, di asportazione delle deiezioni solide e lavaggio di quelle liquide, rimarcando che detti rifiuti vanno conferiti nel proprio indifferenziato laddove sia lontano il contenitore pubblico per le deiezioni.

AVVERTE

CHE:

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, se il fatto non costituisce reato più grave.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

- **Che copia della presente ordinanza** sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale;
- **Che la stessa sia trasmessa:**
 - al Prefetto di Bari;
 - al Segretario Generale di Cassano delle Murge;
 - al Comando di Polizia Locale di Cassano delle Murge ;
 - al Servizio di Protezione Civile di Cassano delle Murge;
 - al Responsabile Affari Generali/Cultura;
 - al Responsabile Settore III;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Cassano delle Murge;
 - alla Regione Puglia servizio Protezione Civile;

Dalla sede Comunale, 04 aprile 2020



IL SINDACO

Dott.ssa Maria Pia DI MEDIO